



SENT. 242/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. **59423** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia n. 479/2021,

depositata il 1/6/2021

proposto da

OMISSIS, nato a OMISSIS, il OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato

e difeso dall'Avv. Simonetta Martano, pec:

martano.simonetta@ordavvle.legalmail.it

[APPELLANTE]

contro

INPS, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

		SENT. 242/2024	
	dell'Avvocatura centrale dell'Istituto	Lidia Carcavallo (pec	
	lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),	Giuseppina Giannico (pec	
	giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),	Sergio Preden (pec	
	sergio.preden@postacert.inps.gov.it),	Antonella Patteri (pec	
	antonella.patteri@postacert.inps.gov.it) e	Antonietta Coretti (pec	
	antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi domiciliato in		
	Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici della medesima		
	Avvocatura centrale dell'Istituto		
		[APPELLATO]	
	VISTO l'atto di appello.		
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.		
	UDITI , nell'udienza del 24/9/2024, svolta con l'assistenza del segretario		
	Dott.ssa Alessandra Carcani, il magistrato relatore Cons. Rizzi, l'Avv.		
	Giuseppe Pecorilla, in sostituzione dell'Avv. Martano, in rappresentanza		
	dell'appellante, e l'Avv. Giuseppina Giannico, in rappresentanza dell'INPS.		
	FATTO		
	Con sentenza n. 479/2021, depositata in data 1/6/2021, la Sezione		
	giurisdizionale regionale per la Puglia rigettava il ricorso promosso da		
	OMISSIS, militare dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza dal 5/4/2013, con		
	una anzianità contributiva utile ai fini previdenziali di anni 31, mesi 1 e giorni		
	28 , di cui anni 10, mesi 7 e giorni 19 alla data del 31/12/1995 e, perciò,		
	soggetto al sistema di calcolo della pensione c.d. misto, ai sensi dell'art. 1,		
	comma 12, della l. 335/1995, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla		
	riliquidazione del trattamento pensionistico secondo il sistema di calcolo di cui		
	all'art. 54 del d.P.R. 1092/1973 (applicazione dell'aliquota di rendimento del		
	2		

		SENT. 242/2024	
	44%).		
	Più in dettaglio, il primo giudice, ritenendo che le SS.RR., con la sent.		
	1/2021/QM, avessero escluso l'applicabilità dell'aliquota del 44% prevista		
	dall'art. 54 del t.u. n.1092/1973 ai militari con anzianità al 31/12/1995 inferiore		
	alla soglia dei 15 anni e constatato che il ricorrente versava in tale situazione,		
	negava il riconoscimento del diritto all'auspicata riliquidazione.		
	Avverso tale decisione il pensionato, in data 12/10/2021, proponeva appello		
	formulando un unico, articolato motivo di gravame volto a contestare la		
	violazione dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29		
	dicembre 1973, n. 1092 e la conseguente mancata attribuzione del coefficiente.		
	annuo del 2,44%.		
	A fondamento della doglianza richiama la sentenza n. 12/2021/QM delle		
	Sezioni riunite che recava l'affermazione secondo cui l'aliquota del 44% era		
	applicabile per la quota retributiva della pensione in favore anche dei militari		
	che, alla data del 31/12/1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni.		
	Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con il riconoscimento		
	della pretesa riliquidazione pensionistica, oltre condanna al pagamento degli		
	arretrati maggiorati degli accessori di legge, il tutto con condanna dell'INPS al		
	pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del		
	procuratore antistatario.		
	Con memoria in data 2/9/2024 si costituiva l'INPS formulando considerazioni		
	adesive alla soluzione interpretativa accolta dal primo giudice. Pertanto, in via		
	principale, chiedeva il rigetto dell'appello e, in subordine, riproponeva		
	l'eccezione di prescrizione non esaminata dal primo giudice perché assorbita		
	dalla statuizione di rigetto.		
	3		

		SENT. 242/2024	
	All’udienza del 24/9/2024, l’Avv. Pecorilla, comparso per delega per		
	l’appellante, e l’Avv. Giannico per l’INPS, confermavano le rispettive		
	conclusioni, svolgendone i motivi.		
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.		
	DIRITTO		
	L’appello, concernente la questione della modalità di computo della “quota		
	retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, spettante ad un		
	ex militare dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio con oltre 20 anni di		
	anzianità utile ai fini previdenziali e che alla data del 31/12/1995 vantava		
	un'anzianità inferiore ai 15 anni, è fondato, in coerenza con l’orientamento		
	nomofilattico di cui alla sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 12/2021/QM		
	del 9/9/2021.		
	Le SS.RR., con l’indicata sentenza hanno affermato il seguente principio di		
	diritto: <i>«La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto,</i>		
	<i>ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale</i>		
	<i>militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31</i>		
	<i>dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo</i>		
	<i>conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data,</i>		
	<i>con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile».</i>		
	Avuto riguardo al canone della sinteticità, che il codice della giustizia contabile		
	ha elevato a principio generale, destinato a connotare ogni prodotto («gli atti»)		
	degli attori del processo (art. 5 c.g.c.) e, in particolare, a permeare il contenuto		
	della sentenza (art. 39 c.g.c. e 17 delle norme di attuazione del medesimo testo		
	legislativo), per la decisione della causa può farsi rinvio al condiviso percorso		
	argomentativo, contenuto nella decisione dell’Organo nomofilattico.		
	4		

In definitiva, atteso che detta pronuncia ribadisce la soluzione interpretativa fornita con la sentenza 1/2021/QM (all'epoca della decisione, unica disponibile, essendo stata la sent. 12/2021/QM, maggiormente pertinente la vicenda controversa, pubblicata successivamente alla decisione), alla quale il primo giudice non aveva conformato le statuizioni escludendo che fosse riferibile anche alla situazione dei militari che al 31/12/1995 vantavano anzianità inferiori ai 15 anni, non residua alcun margine di incertezza sulla spettanza del diritto all'applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% sulla quota parte della pensione da calcolarsi con sistema retributivo.

Conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, a decorrere dalla data del collocamento in quiescenza.

L'accoglimento parziale del gravame impone di valutare l'eccezione di prescrizione che l'INPS aveva ritualmente sollevato nel primo grado di giudizio ma che non era stata esaminata perché assorbita dalla statuizione di rigetto.

L'eccezione è fondata, in applicazione dell'art.2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n.295, conv. nella l.2 giugno 1939, n.739, come sostituito dall'art. 2 della l.7 agosto 1985, n.438 che sancisce il termine di prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici e relativi accessori, che decorre, in conformità al principio generale dell'art.2935 c.c., dal "*giorno in cui il diritto può essere fatto valere*", nonché dell'art.143, comma 5, del t.u.n.1092/1973 che dispone che esso comunque non decorra prima del giorno in cui il provvedimento di

liquidazione della pensione (o dell'assegno rinnovabile) sia stato portato a conoscenza dell'interessato.

Nella concreta fattispecie l'appellante è stato posto in quiescenza in data 5/4/2013 ed il provvedimento di liquidazione della pensione gli è stato trasmesso con nota del 27/8/2013, per cui da tale data è iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione, considerato che con esso ha avuto contezza delle modalità di calcolo del trattamento pensionistico e, quindi, dell'applicazione dell'art. 44 t.u. n.1092/1973 in luogo dell'art. 54 del medesimo testo unico.

Senonché, solo in data 11/10/2019 è stata trasmessa all'INPS l'istanza di riliquidazione della pensione, primo atto con cui è stato validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale.

Conseguentemente, in accoglimento della pertinente eccezione, deve essere dichiarato prescritto il diritto del sig. OMISSIS ai ratei pensionistici arretrati riferibili al periodo anteriore all' 11/10/2014.

Per l'effetto l'INPS deve essere condannato a ricalcolare la pensione nei termini indicati ed a pagare, nei limiti della riconosciuta prescrizione, le competenze arretrate incrementate dell'importo corrispondente alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo.

Per ciò che concerne le spese, la novità dettata dalla pronuncia nomofilattica intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado oggetto del gravame, ne giustifica l'integrale compensazione, per i due gradi di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c.

		SENT. 242/2024	
		P.Q.M.	
		la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello	
		definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello, nei termini di	
		cui in motivazione e per l'effetto:	
		- riconosce il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione in	
		godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al	
		2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo, per ciascuno	
		degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995 nonché il diritto alle	
		competenze arretrate non prescritte, incrementate dell'importo	
		corrispondente alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione	
		monetaria, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data	
		di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo;	
		- condanna l'INPS a ricalcolare la pensione nei termini indicati ed a	
		pagare, nei limiti della accertata prescrizione, le competenze arretrate	
		non prescritte incrementate dell'importo corrispondente alla maggior	
		somma tra interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria, ai	
		sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., calcolato dalla data di maturazione	
		di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo;	
		- compensa integralmente le spese del giudizio.	
		Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
		Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2024.	
		L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
		Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Daniela Acanfora	
		Firmato digitalmente Firmato digitalmente	
		7	

		SENT. 242/2024	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 1° OTT 2024		
	P. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	Firmato digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 1° OTT 2024		
	P. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità		
	e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	8		

SENT. 242/2024

Roma, 1° OTT 2024

P. il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco